

L'innovazione contenuta nella legge di stabilità 2016. A vigilare sarà l'Antitrust

Nascono le società benefit, mix di scopi economici e sociali

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Nasce la società con il bollino B. Si tratta della «Società benefit», introdotta nel nostro ordinamento dai commi 376-384 della legge di stabilità 2016. L'innovazione del legislatore nazionale, spinto dalle crescenti preoccupazioni economiche, ambientali e sociali, consente all'Italia di essere il primo paese in Europa ad avere riconosciuto alle società benefit la veste di imprese «profit» che possono esercitare una qualsiasi attività economica, distribuire utili e contemporaneamente conseguire scopi benefici a favore della collettività. Il legislatore ha dunque avviato un necessario percorso di innovazione economica che riguarda anche i modelli d'impresa, nella direzione della sostenibilità. Oltre a perseguire il profitto, le società benefit dovranno perseguire finalità sociali adottando una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. Accanto alla denominazione sociale, potranno essere introdotte le parole «Società benefit», ma per evitare che venga sfruttato indebitamente tale «marchio» per ragioni di immagine senza rispettare i requisiti, sarà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a vigilare sull'operato di tali aziende.

Un intervento per favorire lo sviluppo. Il legislatore della legge di stabilità 2016 ha voluto la diffusione nel nostro ordinamento di società che abbiano l'obiettivo non solo di realizzare profitti, ma anche di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, partendo dal presupposto che oggi per generare sviluppo, la produzione di valore economico e quella di valore sociale vanno necessariamente tenute insieme. La manovra (commi 376-384) detta infatti una serie di disposizioni finalizzate a promuovere la costituzione di una nuova figura societaria, la società benefit, che nell'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro persegua anche una o più finalità di «beneficio comune». Con tale termine si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la ridu-

I caratteri delle società benefit	
Cosa sono le società benefit (Sb)?	Sono aziende «for profit» che per statuto devono creare valore non solo per gli azionisti ma anche per la società nel suo complesso
La Sb deve avere un particolare oggetto sociale?	La società può svolgere qualsiasi attività economica e deve indicare nell'oggetto sociale le finalità di «beneficio comune»
Come cambia la denominazione sociale della Sb?	Può essere introdotto, accanto alla denominazione sociale, il termine «Società benefit» o «Sb», che può essere utilizzata nei titoli emessi, nei documenti e nelle comunicazioni verso terzi
Qual è la policy aziendale della Sb?	La società deve operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse»
Le SB possono distribuire dividendi ai soci?	Le Sb sono libere di pagare dividendi ai soci ma dovranno «destinare una parte delle proprie risorse gestionali a finalità sociali»
L'amministrazione è diversa dalle aziende tradizionali?	I dirigenti della Sb hanno gli stessi ruoli delle aziende tradizionali, ma sono anche tenuti a verificare che determinati standard siano rispettati. Le Sb devono essere amministrate in modo da bilanciare gli interessi dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Le decisioni devono essere prese in considerazione degli effetti non solo sul patrimonio ma anche su lavoratori, comunità e ambiente

zione degli effetti negativi, su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Un fenomeno non solo italiano. Nel mondo attualmente sono sempre più numerosi gli esempi di forme di impresa che, con molteplici modalità e diversi gradi di intensità, affiancano attività di natura commerciale ad altre di natura sociale (processo di convergenza dei soggetti «for profit» verso la sfera «non profit») oppure, viceversa, imprese che assumono missioni sociali ma producono al contempo un reddito da attività commerciale per poter perseguire le proprie finalità, nell'ambito di un processo di ibridazione di soggetti «non profit» verso la sfera «for profit».

Le forme giuridiche. Le società benefit possono essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel codice civile, potendo adottare la veste di società di persone, di società capitali e anche di cooperative. La società benefit non costituisce pertanto, dal punto di vista giuridico, un nuovo tipo di società, ma si concretizza in un'impresa che persegue finalità sociali, pur mantenendo a pieno lo scopo lucrativo.

In questo la società benefit si differenzia dall'impresa sociale, alla quale è vietata in forma sia diretta che indiretta la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

I caratteri della Sb. Tali società dovranno dichiarare nel proprio oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la loro azione sul territorio e sulla comunità dove operano, vincolando quindi in tal senso le decisioni degli amministratori. Si tratta quindi di una società che si caratterizza:

- per la peculiarità del proprio oggetto sociale che deve indicare le finalità di «beneficio comune»;
- per essere amministrate in modo da bilanciare gli interessi dei soci e il perseguimento di finalità sociali;
- per la possibilità di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione «Sb» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi;
- per l'obbligo di operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali,

enti e associazioni e altri portatori di interesse».

Le società benefit non devono essere confuse con le imprese sociali, le quali, in maniera volontaria perseguono un fine sociale che è core rispetto all'attività imprenditoriale messa in campo (e possono operare solo in determinati settori, dall'assistenza sociale, all'istruzione, alla tutela dei beni culturali). Le società benefit, invece, all'interno della loro attività economica devono perseguire uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti. Pertanto, non necessariamente la società deve produrre impatti positivi ma è sufficiente che essa limiti le externalità negative che è in grado di generare attraverso la sua attività principale, che rimane quella di natura economica.

La distribuzione dei dividendi. Le società benefit sono libere di pagare dividendi, ma dovranno «destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale».

L'amministrazione. Nelle società benefit i dirigenti hanno gli stessi ruoli che avrebbero nelle aziende tradizionali, ma sono anche tenuti a verificare che determinati standard siano rispettati e che l'azienda sia produttrice dell'impatto sociale materialmente positivo. Le decisioni degli amministratori, infatti, devono essere prese in considerazione degli effetti non solo sul patrimonio ma anche sulle altre componenti aziendali interessate, come i lavoratori, la comunità e l'ambiente.

La relazione annuale. Per garantire la trasparenza del proprio operato, la società benefit sarà tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, e che include:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

- la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard sviluppato da un ente terzo (per escludere eventuali conflitti di interesse) che dovrà rendere noti i criteri, l'identità dei propri amministratori e le proprie fonti di entrate;

- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale dovrà essere pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente.

I vertici aziendali saranno tenuti a bilanciare l'interesse dei soci, il «beneficio comune» e gli interessi della comunità di riferimento, dell'ambiente e degli altri «portatori di interessi» definiti dallo statuto.

In caso di inadempimento, poiché fra l'altro queste società potranno fregiarsi del titolo di «società benefit» (di fatto avendone un ritorno in termini di immagine e reputazione), scatteranno le sanzioni previste dalle leggi sulla responsabilità degli amministratori. A vigilare sull'operato delle aziende per evitare che sfruttino il «marchio» di benefit corporation per ragioni di immagine, senza rispettare i requisiti, sarà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si apre anche in Italia la strada al quarto settore, modello già noto negli Stati Uniti

L'ispirazione viene dagli Usa

La società benefit segna un punto di svolta nel modo di fare impresa in Italia. E apre la strada alla nascita del «quarto settore». Il nuovo modello d'impresa introdotto nel quadro normativo italiano vede la luce per la prima volta in Europa, ma negli Usa esiste già dal 2010. Si tratta della Benefit corporation, che sta diffondendo un diverso paradigma di business con cui le imprese hanno la possibilità di guidare il cambiamento e valutare la propria performance rispetto alle aziende tradizionali, differenziandosi rispetto alla concorrenza. Sulla scia di quanto sta avvenendo oltreoceano, l'innovazione voluta dal legislatore nazionale aspira a essere un fattore di crescita in termini di competitività e di diversificazione, in quanto nel perseguimento della sostenibilità, le società benefit dovranno mettere in atto nuove combinazioni di attività imprenditoriali caratterizzate da elementi di innovazione, volte ad ottenere un forte impatto in termini di cambiamento economico e sociale.

Il modello americano. La benefit corporation, a cui si è ispirato il legislatore italiano per la società benefit, è nata negli Usa nel 2007 per iniziativa di B Lab, un'organizzazione «non profit» presente in tutti i continenti, per diffondere un diverso paradigma di business. La visione è di innescare una competizione positiva tra tutte le aziende, perché siano misurate e valutate nel loro operato secondo uno stesso metro: il beneficio prodotto per la società e la biosfera, e non soltanto gli utili per gli azionisti. La benefit corporation oggi è legalmente riconosciuta negli Usa in 17 stati. Ha l'obiettivo di condurre un business che produca un beneficio diffuso nel breve, medio e lungo termine per le persone, che rigeneri l'ambiente e contribuisca a

risolvere le grandi sfide del nostro tempo. Questa visione prospettica dei contesti in cui operano le realtà aziendali, assume tanto più importanza nell'attuale crisi strutturale che ha colpito l'occidente, il cui dibattito rappresenta un'occasione per una riflessione collettiva che incoraggi a superare schemi culturali ormai inadatti ad interpretare la modernità.

Negli Usa, le benefit corporation hanno superato la tradizionale dicotomia esistente fra modello «for profit» e «non profit» per diffondere il modello «for benefit». La mission è quella di saper contribuire allo sviluppo e al benessere collettivo creando un impatto positivo in termini economici, ambientali e sociali, impegnandosi a rispettare i più alti standard di scopo, responsabilità, trasparenza e accountability (responsabilità nei confronti della società).

Il quarto settore. Il cosiddetto quarto settore, che consiste in una evoluzione e un ampliamento del terzo settore, comprende le organizzazioni (come le società benefit) che hanno come caratteristica distintiva quella di integrare obiettivi sociali e ambientali con approcci commerciali. Le benefit corporation americane hanno ampliato questo concetto, incorporando caratteristiche quali la governance inclusiva, la rendicontazione trasparente, la responsabilità ambientale, il servizio alla comunità e il contributo degli utili al bene comune, cioè tutti quegli obiettivi che, almeno nelle intenzioni, si prefigge anche il legislatore italiano.

Le modifiche statutarie delle imprese già costituite

Dichiarazione esplicita nell'atto costitutivo o nello statuto di «prendere in considerazione gli interessi dei portatori di interesse (stakeholders)

Definizione degli «stakeholders» come i dipendenti, la comunità, l'ambiente, i fornitori, i clienti e gli azionisti

Assenza di gerarchie tra gli «stakeholders»

Garanzia che i valori aziendali (quelli relativi alle finalità sociali) possano essere mantenuti nei cambi di management, di proprietà o degli investitori

Un fattore di competitività. Anche in Italia, così come le business corporation negli Usa, le società benefit puntano ad avere un impatto positivo sulle persone e sull'intero contesto e a considerare il riflesso delle proprie decisioni non solo sui soci (shareholder), ma anche su tutti i portatori di interesse (stakeholder) e sull'ambiente. Ciò anche e soprattutto alla luce del consumatore moderno, che ha di fatto creato una nuova cultura del consumo, più rispettosa dell'ambiente, consapevole dei rischi ambientali e sociali, che chiede un utilizzo efficiente delle risorse e in grado di salvaguardare la natura. Attualmente, molti consumatori attribuiscono notevole importanza alle iniziative di carattere sociale e ambientale delle imprese, nel momento in cui scelgono un prodotto. Si tratta di un consumo responsabile, basato sulla consapevolezza

di nuovi doveri sociali. I prodotti si scelgono non solo in base alla qualità e al prezzo, ma anche in base alla loro storia e alle scelte effettuate dalle imprese produttrici, una condizione di acquisto che implica responsabilità, in termini ambientali, etici e sociali.

Lo statuto delle Sb. Negli Usa la formalizzazione delle benefit corporation è avvenuta grazie ad una apposita legislazione. Così come avverrà per le società benefit italiane, le consorelle americane devono indicare esplicitamente nei loro statuti aziendali le modalità con cui le proprie attività economiche perseguono anche scopi sociali e in che modo gli obiettivi creino impatto sulla società, migliorandola. Sotto questo aspetto, per ora in Italia sono stati definiti i contorni normativi, e occorrerà quindi attendere l'intervento del legislatore che chiarirà le

modalità applicative con cui verranno regolamentate in maniera puntuale le modifiche statutarie da parte di queste imprese.

Sul piano delle responsabilità, dovendo scegliere tra soluzioni che generano più profitti e soluzioni che tutelano maggiormente l'ambiente o i dipendenti dell'azienda, il manager di una business corporation americana è autorizzato a perseguire il fine sociale. Se questo principio viene sancito dallo statuto dell'impresa, il manager sarà legalmente vincolato a perseguire quelle finalità sociali, coerentemente con le regole imposte dallo statuto sociale e senza incorrere in divieti e sanzioni.

Sotto questo aspetto, anche in Italia ora è consentito inserire nelle clausole statutarie i principi del perseguimento di finalità di tipo sociale, in modo da permettere a dirigenti e manager di operare legittimamente senza dare adito ad azioni di responsabilità nel caso in cui gli stessi vertici dovessero canalizzare quote parti di profitti al perseguimento di finalità sociali.

Nell'esperienza americana, nel caso di impresa già costituita, che intende acquisire lo status di benefit corporation, le modifiche statutarie includono:

- la dichiarazione esplicita nell'atto costitutivo o nello statuto di «prendere in considerazione gli interessi degli stakeholders»;
- definire gli «stakeholders» come i dipendenti, la comunità, l'ambiente, i fornitori, i clienti e gli azionisti;
- nessuna gerarchia tra gli «stakeholders»;
- garantire che i valori aziendali (in particolare quelli relativi al perseguimento delle finalità sociali, ambientali, ecc.) possano essere mantenuti nei cambi di management, di proprietà o degli investitori.

© Riproduzione riservata

Certificazione e valutazione pari non sono

Un altro step importante che attende le società benefit italiane, riguarda la fase della certificazione, che non deve essere confusa con gli standard di valutazione esterni di cui ai punti c) e d) del comma 378 della legge di stabilità.

Negli Usa, oltre alle benefit corporation «ordinarie» vi sono quelle «certificate». Si tratta di imprese alle quali B Lab, l'organizzazione «non profit» che ha contribuito a sviluppare il modello legislativo della stessa benefit corporation, ha rilasciato una certificazione che attesta il raggiungimento di livelli di performance sociale e ambientale di buon livello. L'azienda certifica inoltre offre al consumatore la possibilità di capire la differenza tra le aziende davvero virtuose e quelle che fanno un marketing meramente strumentale. Le «certificate» sono dunque so-

cietà «for profit» a tutti gli effetti, che hanno deciso di sottoporsi a una rigorosa selezione, per verificare il proprio grado di sostenibilità, sociale e ambientale. Tra le imprese più famose che hanno visto legittimato il proprio impatto positivo, la e-commerce di prodotti artigianali Etsy, il colosso mondiale dell'abbigliamento sportivo Patagonia, e quella di gelati Ben and Jerry, diventata la prima società controllata da una multinazionale (Unilever) a ottenere il certificato. In Italia la prima azienda di prodotto a superare il test B Lab per la certificazione è stata nel 2014 la Fratelli Carli spa,

IL PROTETTORE DEI COMMERCianti



azienda ligure produttrice di olio. - Lo scioglimento della società. Negli Usa le benefit corporation,

in caso di scioglimento, per non vanificare gli investimenti sociali effettuati fino a quel momento, mantengono la destinazione a finalità dei beni, che non potranno essere utilizzati per l'attività lucrativa (che ecceda limiti ragionevoli). L'obiettivo di creare impatto positivo per risolvere problemi sociali e ambientali resta anche nel caso di ingresso di nuovi investitori, cambi di proprietà e di management. La benefit corporation, inoltre, potrà fondersi o acquisire qualsiasi organizzazione solo se il soggetto emergente sia anch'essa un'entità che abbia come finalità il sociale.